

CONVENZIONE

TRA

il **Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare** (nel seguito anche denominato “Ministero”, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583 legalmente rappresentato dal Dott. Carlo Zaghi, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio Naturalistico (nel seguito anche denominata “DG PNA”);

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTO il D.M. 24 dicembre 2019, n. 363, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2019 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*”;

VISTO il D.M. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 al n. 1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020;

- VISTO** l'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
- VISTO** l'articolo 192 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- VISTO** il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- VISTO** l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. risulta soggetto strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, che, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella "Sogesid S.p.A.", ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*";
- CONSIDERATO** che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*inhouseproviding*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in houseproviding* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*inhouseproviding* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo *ex ante*;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al n. 3046, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all'art.10, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skills professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione Quadro, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della medesima;

RITENUTO necessario, nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo del Sig. Ministro per l'anno 2020e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dalla Direzione Generale, ricorrere alla Sogesid S.p.A. al fine di reperire il servizio tecnico-specialistico oggetto del presente atto;

ATTESA la necessità da parte della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico di acquisire l'assistenza tecnico specialistica per le esigenze funzionali e organizzative della medesima Direzione per il Patrimonio Naturalistico fino al 31 dicembre 2020 a decorrere dal 1 settembre 2020, senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del MATTM – ai sensi dell'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle esigenze del Ministero di ottenere supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che, ricorrendo all'expertise maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche», come richiesto dalla norma citata;

RITENUTI soddisfatti, alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il mancato ricorso al mercato e per la congruità dell'offerta economica del soggetto *in house*;

VISTE le note prot. 58624 del 27 luglio 2020 e prot. 59786 del 30 luglio 2020 con le quali la Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica della durata di 4 mesi, volta a garantire l'assistenza tecnico specialistica della *in house providing*;

VISTA la nota prot. 2785 del 30 luglio 2020 con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso la proposta di offerta tecnico-economica in riscontro alle istanze della Direzione Generale, per un importo di € 929.419,36 inclusa IVA al 22%;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulle risorse di competenza della Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013 introdotto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il DPCM 15 gennaio 2020, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 7 febbraio 2020 al n.13, con il quale il Dott. Carlo Zaghi è stato nominato Direttore generale della Direzione Generale Patrimonio naturalistico;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 **(Oggetto della Convenzione)**

1. Con la sottoscrizione del presente Atto la Sogesid S.p.A. si impegna a garantire, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all’articolo 5, l’espletamento del servizio tecnico specialistico volto ad assicurare il supporto tecnico specialistico alla Direzione per il Patrimonio naturalistico.
2. Il servizio tecnico specialistico sarà sviluppato attraverso le linee di azione contenute nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative e operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo il risultato del servizio fornito.

Articolo 3
(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all’ambito di intervento di cui all’articolo 2;
 - l’organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - gli indicatori di risultato e di output;
 - l’analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all’art. 5.
2. In considerazione della rilevanza strategica e delle specificità tecniche necessarie per l’attuazione delle misure previste, per la realizzazione del servizio di cui all’articolo 2 la Società, di concerto con il Ministero, potrà utilizzare personale dipendente dotato di specifiche competenze gestionali e/o settoriali, ovvero avvalersi di consulenti esterni, in caso di indisponibilità di figure professionali da allocare per l’attuazione della presente Convenzione, ricorrendo in quest’ultimo caso al reclutamento mediante procedura selettiva, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica e operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà durata di 4 mesi decorrenza dal 1 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già prestate dalla Società nei settori oggetto di intervento in virtù di pregresso atto convenzionale con la committenza.
2. L’efficacia della presente Convenzione scaturisce dalla relativa ammissione al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, con conseguente comunicazione alla Sogesid S.p.A.
3. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di controllo da parte degli Organi competenti.

Articolo 5
(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, procederà all’impegno di un importo complessivo massimo pari a € 761.819,15 (euro settecentosessantunomilaottocentodiciannove/15) oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 929.419,36 (euro novecentoventinovemilaquattrocentodiciannove/36), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell’allegato POD.

2. La Società provvederà a predisporre relazioni bimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti.
3. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura elettronica da parte della Sogesid S.p.A. e a seguito dell'approvazione della relazione bimestrale e della relativa documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni della Direzione Generale.
4. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
5. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione Generale, emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
6. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per consentire alla Società di emettere e trasmettere correttamente la fattura, la Direzione Generale PNA provvederà a dare tempestiva comunicazione alla Società non appena il nuovo codice IPA definitivo sarà inserito sul registro PA.
7. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD.
8. Le spese generali per le prestazioni rese dalla Sogesid S.p.A. sono determinate, ai sensi dell'art. 10, lettera b) della Convenzione Quadro, utilizzando il criterio del tasso forfettario applicato nella misura del 14% dei costi diretti, fino alla scadenza della vigente Convenzione Quadro.
9. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell'ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e validati dalle strutture ministeriali, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa con cadenza bimestrale, a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all'art. 3.

Articolo 6 ***(Responsabile della Convenzione)***

1. Il Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio naturalistico del Ministero è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.

2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., l'avvocato Alessia Geronzi.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7
(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.
3. Ferma restando la garanzia del raggiungimento dei risultati previsti nel presente Atto, la Sogesid S.p.A. potrà attribuire ulteriori incarichi ai componenti del Gruppo di Lavoro, solo previa comunicazione al Ministero.

Articolo 8
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10
(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Comitato di Coordinamento di cui all'articolo 6 della Convenzione Quadro del 09/06/2020 che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea, ove ne ricorra l'ipotesi, con le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Struttura Organizzativa interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12
(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici e i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 13
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria, n. 35.

Articolo 14
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 16
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 18
(Trattamento dei dati personali)

1. Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale della Direzione per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Presidente e Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**

SOGESID S.P.A.

Il Direttore Generale della Direzione per il
Patrimonio Naturalistico

Il Presidente e Amministratore Delegato

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.